COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 30/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente di essere titolare di un conto corrente presso l'odierno resistente, cointestato a firme disgiunte con la madre, la quale è deceduta in data 13 settembre 2010; secondo le norme contrattuali, nell'ipotesi di conto corrente cointestato a più nominativi a firme disgiunte, il cointestatario superstite, in assenza di opposizione scritta di uno degli altri eredi, conserva il diritto di operare separatamente sul conto e, pertanto, ha la facoltà di movimentare e chiudere il conto successivamente al decesso dell'altro cointestatario.
Replica l'intermediario che il 13 settembre 2010 è morta la madre del ricorrente, cointestataria di un conto corrente con lo stesso presso la resistente; in data 7 aprile 2011, Tizia, figlia della *de cuius*, ha presentato il certificato dì morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ha chiesto, ottenendola, la certificazione delle attività e passività bancarie riconducibili alla *de cuius*. Gli eredi della *de cuius* sono quattro: il ricorrente (figlio), Tizia (figlia), Caia (nipote) e Sempronio (nipote di minore età, poiché nato nel 1997). Il 20 giugno 2011, il ricorrente ha disposto un giroconto a proprio favore per l'importo di euro 57.938,36, corrispondenti alla quota attribuitagli in via di presunzione dalla legge sulle attività cointestate con la *de cuius*. Il 25 novembre 2011, la coerede Tizia, a mezzo di un legale, ha avanzato contestazioni e richieste di chiarimenti in ordine al

prelievo effettuato dal ricorrente, e ha formulato la richiesta, fra l'altro, di produzione degli estratti conto dall'apertura del rapporto. Con lettera del 23 marzo 2012, una nuova richiesta di certificazione delle attività bancarie riconducibili alla *de cuius* è stata avanzata da un notaio, incaricato di redigere la denunzia di successione (cfr. documento *sub* **6** di parte resistente) ed il resistente ha provveduto nuovamente ad adempiere a detta tipologia di richiesta; la documentazione necessaria per il completamento della pratica successoria, costituita della dichiarazione dì successione e, considerata la presenza fra gli eredi di un minore, anche il decreto del Giudice tutelare circa l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e, poi, il decreto circa la destinazione e l'impiego della relativa quota, non è stata ancora trasmessa al resistente;
Il ricorrente «*chiede la chiusura del conto* [...] *e l'accesso a tutto il saldo attivo presente*». Il resistente chiede, «[(i)] *in via preliminare,* [di] *dichiarare irricevibile il ricorso, poiché non è stato preceduto da reclamo,* [(ii)] *in via subordinata e, nel merito,* [di] *respingere, poiché infondata in fatto e in diritto, la domanda di disporre della quota di attività per legge ascrivibile alla defunta e del relativo rapporto contrattuale, senza la previa presentazione della dichiarazione di successione o, ricorrendone i presupposti* ex lege*, della dichiarazione di esonero, nonché, nel caso di specie, del decreto del Giudice Tutelare per il minore,* [(iii)] *conseguentemente* [di] *respingere, poiché pure infondata in fatto e in diritto, la domanda di disporre del rapporto contrattuale (anche estinguendolo), in mancanza di disposizione concorde di tutti gli eredi,* [(iv)] *in ogni caso, anzi,* [di] *dichiarare il ricorrente tenuto a tenere indenne e manlevata la Banca da ogni contestazione circa l'operatività sino ad ora svolta*».

DIRITTO

La controversia riposa sul diritto del ricorrente alla consegna del saldo attivo del conto corrente di cui era cointestatario insieme con la madre defunta.
Giova osservare che, nei medesimi termini, esiste un precedente del Collegio di coordinamento (n. 5305 del 18.10.2013) al quale occorre attenersi. L'intermediario resistente ritiene, infatti, che in caso di morte di un cointestatario, la liquidazione del saldo attivo sia, comunque, condizionata agli adempimenti previsti dall'art. 48 del testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni, avente natura imperativa, la cui violazione farebbe incorrere la resistente nelle gravi sanzioni previste dal medesimo testo normativo. Si tratta, dunque, di verificare se e come debbano interagire le norme applicabili al rapporto negoziale con quelle imposte dalla normativa tributaria. Appare pacifico tra le parti che il rapporto derivante dalla contestazione a firma disgiunta di un conto corrente bancario debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal lato attivo; ne discende che, in applicazione dell'art. 1854 cod. civ., ciascun cointestatario abbia diritto a chiedere al debitore l'adempimento per l'intero e, quindi, ad ottenere dall'intermediario la liquidazione dell'intero saldo attivo del conto. Resta, allora, da verificare se, alla morte di uno dei cointestatari, detta legittimazione in capo all'altro creditore solidale venga meno. Orbene, non si può porre in dubbio che il decesso del cointestatario non incida su detta legittimazione, restando, quindi, indiscusso il diritto del restante creditore di poter ritirare disgiuntamente l'intera provvista risultante dal saldo del conto. Conferma di questo assunto si trova anche nelle decisioni della Corte di Cassazione che al riguardo ha chiaramente stabilito che "*nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del*

libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15231). Tuttavia, questo Collegio non può mancare di rilevare che la questione relativa alla legittimazione spettante al cointestatario superstite non rileva ai fini della soluzione del caso in esame. I precedenti e, in particolare, la decisione della Suprema Corte non hanno preso in considerazione l'incidenza della normativa fiscale in siffatte ipotesi: l'art. 48 del t.u. in materia di imposta di successioni e donazioni, infatti, recita al comma 4: "*Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione*". La richiamata disposizione, in altri termini, non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "*dichiarazione negativa*" di cui all'art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma a saldo del conto. Ciò considerato, la permanenza della legittimazione in capo al cointestatario nonostante la morte di uno di essi, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale *inter partes*, la quale non può pregiudicare le posizioni dei terzi come l'Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, quale è certamente quella in materia tributaria. È infatti agevole osservare che, ragionando a contrario, l'insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento dell'imposta sulla successione, semplicemente cointestando un deposito in conto corrente. La disposizione di cui all'art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di un'impossibilità giuridica sopravvenuta), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui la banca provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità, che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano al completamento della presentazione della documentazione successoria.

È pacifico che, nel caso di specie, non siano stati resi i documenti successori necessari (segnatamente, dichiarazione di successione nonché decreto del Giudice Tutelare per il minore). Sicché questo ABF ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento (in termini v. dec. 202/14).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA